

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1248/2012 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 2012****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario che ogni informazione trasmessa all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sia fornita su un supporto durevole che ne consenta la conservazione per gli usi futuri e per la riproduzione. Per favorire l'identificazione delle informazioni fornite dal repertorio di dati sulle negoziazioni, occorre che i documenti inclusi nella domanda siano contraddistinti da un numero di riferimento unico.
- (2) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'AESFEM ha presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) <sup>(3)</sup>.
- (3) Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli

strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Formato della domanda**

1. La domanda di registrazione è presentata con uno strumento che consenta di conservare le informazioni su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
2. La domanda di registrazione è presentata nel formato di cui all'allegato.
3. Il repertorio di dati sulle negoziazioni attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento presentato e assicura che le informazioni trasmesse individuino con chiarezza lo specifico requisito dell'atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, adottato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 a cui si riferisce, specifica in quale documento l'informazione è contenuta e motiva i casi in cui l'informazione non è trasmessa, come indicato nell'allegato alla sezione relativa ai riferimenti dei documenti.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

<sup>(4)</sup> GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

## ALLEGATO

## FORMATO DELLA DOMANDA

## INFORMAZIONI GENERALI

Data della domanda	
Denominazione sociale del repertorio di dati sulle negoziazioni	
Indirizzo della sede legale	
Categorie di derivati per le quali il repertorio chiede la registrazione	
Cognome e nome della persona responsabile della domanda	
Recapiti della persona responsabile della domanda	
Cognome e nome delle altre persone responsabili della conformità del repertorio di dati sulle negoziazioni	
Recapiti delle persone responsabili della conformità del repertorio di dati sulle negoziazioni	
Identificazione dell'eventuale impresa madre	

## RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI

(Articolo 1, paragrafo 3)

Articolo dell'atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni adottato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012	Numero di riferimento unico del documento	Titolo del documento	Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancanza dell'informazione